RISPOSTA A QUESITI

Quesito n. 1:

Un consorzio stabile intende partecipare alla procedura per il tramite di due consorziate esecutrici. Il Consorzio stabile non può essere iscritto al RUI né contrarre polizza di rc professionale (requisti di idoneità professionale richiesti all'art. 5 del disciplinare) né ottenere referenze bancarie (requisito di capacità economico-finanziaria). Tale requisiti sono comunque posseduti e soddisfatti dalle consorziate esecutrici (ex art. 47 Dlg 50/2016 e s.m.i.). Si chiede alla stazione appaltante se, per quanto sopra esposto, il consorzio stabile (previsto dall'art. 45 n. 2 lett. c) Dlgs 50/2016 e s.m.i.) può partecipare alla procedura di gara.

Risposta:

Come stabilito dall'art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: *"I consorzi di cui agli articoli 45, c. 2, lett. c) e 46, c. 1, lett. f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto…..".* Nulla osta, pertanto, che la comprova dei requisiti di qualificazione del Consorzio stabile sia data dalle consorziate esecutrici.

Quesito n. 2:

Si chiede altresì di chiarire se, in caso di consorzio stabile che partecipa con 2 consorziate esecutrici, il numero di 2 referenze richieste è da intendersi complessivo ovvero se da intendersi con 2 referenze per ogni consorziata esecutrice.

Risposta:

Occorre che siano presenti in capo al Consorzio o alle consorziate esecutrici o non esecutrici (in quest'ultimo caso con l'istituto dell'avvalimento) le dichiarazioni rilasciate da **almeno due** istituti bancari o intermediari autorizzati, quale requisito di capacità economico-finanziaria, come espressamente indicato all'art. 5 del disciplinare di gara. Tale requisito non può essere considerato in modo "complessivo".

UFFICIO CONTRATTI
Dott.ssa Patrizia Coppola